

***Comune di
San Nazzaro Sesia***



***Regolamento per la
concessione di
contributi e utilità***

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

In applicazione dei principi posti dallo Statuto Comunale, il Comune di San Nazzaro Sesia riconosce e valorizza le formazioni sociali operanti nel territorio non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

A tal fine il Comune sostiene i programmi e l'attività, nella misura in cui risultino essere nell'interesse dell'intera comunità, di:

- a) comitati e associazioni anche non registrate;
- b) singoli cittadini;
- c) fondazioni;
- d) enti pubblici;
- e) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

attraverso l'erogazione di contributi, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la concessione gratuita di strutture e spazi pubblici, l'assunzione diretta delle spese derivanti dall'utilizzo di tali immobili e la collaborazione diretta alla realizzazione delle attività suddette tramite mezzi e personale propri.

Le modalità di erogazione delle utilità, previste nel comma precedente, sono stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Con apposite Convenzioni il comune può affidare agli organismi suddetti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente e può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Sono comunque escluse dalla presente regolamentazione le somme o le utilità che l'Amministrazione comunale andrà ad erogare per l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente spettanti o comunque assunte, che per mere ragioni di opportunità tecnica, operativa ed organizzativa verranno affidate in gestione ad enti e soggetti operanti nel settore.

Art. 2

Requisiti

Per ottenere le utilità previste dal presente regolamento gli organismi di cui all'art. 1c.2 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) Assenza della finalità di lucro;
- 2) Nel caso delle associazioni, possibilità per tutti i cittadini sannazzaresi di aderire alle stesse;
- 3) Pubblicità dei bilanci nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 3

Esclusioni

Sono esclusi dalle previsioni del presente Regolamento i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Sono altresì esclusi i circoli privati che non svolgono attività per la comunità e le associazioni che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa e che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale, anche nel caso di scioglimento dell'ente o associazione.

Art. 4

Domanda di contributo

La domanda deve essere presentata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o associazione al Sindaco o all'Assessore competente e deve riportare:

- 1) denominazione dell'ente o associazione;
- 2) sintetico programma, con eventuale prospetto di entrate e uscite, delle attività che si intende svolgere nell'anno ed eventualmente di quelle già svolte;
- 3) L'individuazione di massima del contributo di qualsiasi tipo per cui si fa richiesta;
- 4) Per i soggetti di cui all'art.1 c.2 lett. *a* e *c* atto costitutivo, statuto o comunque accordo scritto e firmato da tutti i soci in cui siano riportate le finalità e gli obiettivi dell'organismo richiedente, e da cui emerga la conformità dell'organizzazione ai requisiti dell'art. 2 e 3;
- 5) Per i soggetti di cui all'art.1 c.2 lett. *b* dichiarazione di conformità ai requisiti dell'art. 2 e 3.

Art. 5

Termini

Di norma la domanda deve essere presentata entro il 30 gennaio di ogni anno, ma è fatta salva la presentazione anche successiva, purché sia fatta 20 giorni prima dell'iniziativa per cui si chiede il contributo.

Art. 6

Assegnazione del contributo

Una volta accertati il rispetto delle norme del presente Regolamento da parte del responsabile del Servizio Cultura, la Giunta effettua l'eventuale assegnazione dei contributi e delle utilità non economiche con apposita delibera.

Art. 7

Convenzioni

Al fine di rendere più efficace l'azione di sostegno agli enti ed associazioni, anche riguardo alle previsioni dell'art. 1 c. 4, il Comune può stipulare con gli stessi apposite Convenzioni,

da approvarsi con delibera di Giunta nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal presente regolamento.

La stipulazione di tali atti, da farsi previa domanda specifica del legale rappresentante dell'ente o associazione, sostituisce sia la domanda di cui all'art. 4, sia la delibera di assegnazione di cui all'art. 6.

La Convenzione comprende diritti e doveri dell'ente o associazione e può avere durata pluriennale; in tal caso la medesima dovrà prevedere forme di verifica del permanere nel tempo del rispetto delle condizioni poste dal presente regolamento.

Art.8 Forme di pubblicità

I soggetti di cui all'art. 1 c.2 sub lett. *a, b, c* che ricevono qualsivoglia beneficio senza corrispettivo dal comune di San Nazzaro Sesia, anche derivante da Convenzioni, dovranno far pervenire ogni anno all'Amministrazione comunale copia del bilancio, anche in forma sintetica purché riportante chiaramente entrate e spese principali divise per categoria.

Sarà a cura dell'Amministrazione rendere pubblico tale documento nelle forme opportune al fine di garantire la trasparenza verso i cittadini.

I soggetti di cui all'art. 1 c.2 sub lett. *a e c* saranno tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale i nominativi e relativi incarichi di chi ricopre mansioni direttive, informando altresì volte per volta delle variazioni.

Art 9 Deroghe

Le disposizioni degli artt. 4-5-6-8 sono derogabili quando si tratti di iniziativa o attività temporanea di durata non superiore a gg. 2 e che richieda il semplice utilizzo gratuito di immobili e strutture comunali.

In tal caso, a seguito di semplice domanda scritta presentata con congruo anticipo, previo parere del responsabile del servizio volto ad accertare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli artt. 1-2-3, il Sindaco o l'assessore competente concede l'utilizzo.

Si fanno salve le disposizioni particolari che regolano l'utilizzo del Salone Comunale.

Art 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Le concessioni in essere, in qualsivoglia modo adottate, restano valide sino al 1° gennaio 2008.